

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI G.M.
N. 20 DEL 01-03-2019



COMUNE DI PARTINICO
CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO
SETTORE SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI
GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI
"CANONICO ANTONINO CATALDO"**

TAVOLA N° 03

- Capitolato Speciale d'Appalto

Partinico li _____

Il R.U.P.
Dott.ssa Polizzi Salvatrice



Il Resp.le del settore n. 2
SERVIZI ALLA COMUNITA' E ALLA PERSONA
Ing. Nunzio Lo Grande



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DELLA CASA DI RIPOSO PER ANZIANI "CAN CATALDO" DEL COMUNE DI PARTINICO

Cod. CIG.....

Premessa

Il Comune di Partinico, nell'assolvimento del proprio ruolo di garante della risposta ai bisogni della comunità locale, intende procedere all'individuazione di un soggetto per la gestione in concessione della Casa di Riposo per Anziani "canonico Cataldo".

Il soggetto individuato dovrà gestire la struttura, così come previsto dalla normativa nazionale e regionale, per erogare il servizio a carattere residenziale a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare anziani autosufficienti, e non autosufficienti, che per scelta preferiscono avere servizi collettivi anziché gestire in maniera autonoma la propria vita o che hanno dei limitati condizionamenti di natura economica o sociale nel condurre una vita autonoma ovvero privi di altro supporto familiare.

Il rapporto in concessione, caratterizzato dalla sostituzione del concessionario alla pubblica amministrazione nell'erogazione dei servizi, ossia nello svolgimento dell'attività diretta al soddisfacimento dell'interesse collettivo, permette di realizzare un valore aggiunto sia in termini economici che sociali, in quanto al concessionario non viene riconosciuto un prezzo per la prestazione, ma solo il diritto ad ottenere la remunerazione dell'attività svolta. Conseguentemente, la selezione del soggetto gestore è basata su requisiti di affidabilità di imprenditorialità, che consentano di formulare un giudizio coerente sulla positiva realizzazione degli obiettivi che il comune si pone.

Art. 1 - Oggetto della concessione

Il Comune di Partinico, affida in concessione (art. 3, comma 1, lett. vv) e zz) del DLgs. 50/2016), ai sensi del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., mediante procedura aperta secondo le modalità e le condizioni di partecipazione specificate nel bando di gara e nel presente capitolato.

Il presente Capitolato disciplina i rapporti tra l'Amministrazione comunale di Partinico e il Concessionario in relazione alla concessione della gestione della Casa di Riposo per Anziani "Can. Cataldo" con capacità ricettiva di **n. 40 posti**, di cui al Decreto prefettizio n. 25996 del 26/1/1974.

Il servizio è volto ad assicurare il soddisfacimento dei bisogni primari ed assistenziali, di relazione e socializzazione degli anziani inseriti e si realizza attraverso programmi che prevedono prestazioni sanitarie ed assistenziali integrate tra loro, che valorizzino la persona anziana e agiscano sulla sua globalità coinvolgendo, laddove presente, la famiglia e la comunità secondo le indicazioni della normativa vigente, con particolare riguardo alle disposizioni regionali dettate in materia.

La Casa di Riposo per Anziani "Can. Cataldo" di Partinico si impegna in particolare ad assicurare alla persona condizioni di vita adeguate alla sua dignità, garantendo e favorendo:

- il soddisfacimento delle esigenze primarie;
- il mantenimento dell'autosufficienza psico-fisica o il recupero delle capacità residue, attraverso l'organizzazione di adeguati servizi di prevenzione e sostegno;
- il soddisfacimento delle esigenze di relazione e socializzazione;
- la promozione di relazioni interpersonali anche attraverso iniziative culturali che ne stimolino la creatività e la partecipazione;
- la cura e la promozione delle relazioni con i familiari e la comunità circostante;
- il coinvolgimento degli ospiti nella gestione della comunità;

Art. 4 - Servizi oggetto dell'appalto

I servizi previsti e da affidare, incluse tutte le attività e prestazioni ad essi connesse, sono:

- Servizio di assistenza e tutela della persona 24h su 24h con personale qualificato;
- Cura dell'igiene della persona;
- Interventi di sostegno e di sviluppo di abilità individuale che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- Personalizzazione degli ambienti al fine di creare un luogo accogliente ed il più possibile "familiare";
- Azioni finalizzate all'acquisizione ed al mantenimento delle abilità fisiche, cognitive e relazionali e dell'autonomia personale.
- Azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a promuovere forme di integrazione sociale;
- Servizio di accompagnamento per visite specialistiche anche al di fuori del territorio comunale. Nel caso di ricovero in struttura ospedaliera il concessionario dovrà garantire, in assenza di familiari, l'assistenza minima richiesta per il rispetto della dignità della persona (ad es. la consegna giornaliera della biancheria)
- Servizio di igiene degli ambienti; -Servizio di lavanderia e guardaroba; -Animazione;
- Coordinamento e gestione della Casa di Riposo;
- Somministrazione farmaci ed altri interventi prescritti dal medico curante;
- Preparazione e somministrazione pasti;
- Servizi di pulizia e conduzione della struttura delle pertinenze e degli spazi annessi,
- Manutenzione ordinaria della struttura e delle aree esterne di pertinenza, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- la custodia e la sorveglianza degli ambienti, degli impianti, degli arredi e delle attrezzature della struttura con l'attuazione delle procedure per la prevenzione e la sicurezza e per la gestione delle emergenze;
- la custodia e la sorveglianza finalizzata a garantire l'accesso alla struttura da parte dei familiari o di terzi negli orari consentiti, salvaguardando la sicurezza interna;
- Attività ludiche, ricreative e di animazione.
- Assistenza spirituale e religiosa in favore degli ospiti della Casa di Riposo.

Art. 5 - Prescrizioni generali e tecniche dei servizi

Il Concessionario dovrà assicurare la direzione gestionale della struttura residenziale, sia sotto il profilo amministrativo che assistenziale, garantendo l'erogazione delle seguenti prestazioni minime:

Prestazioni assistenziali-

Il servizio di gestione della "Casa di Riposo Anziani", oltre agli interventi richiamati nel precedente articolo 4, comprende altresì lo svolgimento delle seguenti attività:

- predisporre di eventuali progetti individualizzati per ogni ospite a seconda delle problematiche e delle esigenze personali;
- l'accompagnamento degli ospiti nelle visite esterne, previste nell'ambito dei piani assistenziali o dai programmi di animazione e ricreazione;
- promozione e sostegno nell'utilizzo di tutti i servizi del territorio;
- promozione degli interventi per il potenziamento di abilità individuali che favoriscano l'espletamento delle normali attività e funzioni quotidiane;
- promozione delle azioni finalizzate al mantenimento delle abilità residuali psico-fisiche, cognitive, relazionali e dell'autonomia personale;
- promozione delle azioni culturali, formative e/o ricreative, di gruppo ed individuali, tendenti a favorire forme di integrazione sociale;

comuni della struttura, così come devono essere previsti momenti di coinvolgimento dei medesimi alla vita del servizio (per esempio consumare il pasto con l'anziano, concordandolo in tempo utile), compatibilmente con il rispetto delle regole di vita comunitaria.

Art. 7 - Controllo di qualità

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere erogate dall'impresa in conformità ai seguenti standard di qualità:

-con un elevato livello di "qualità" del servizio in tutti i suoi aspetti, tenendo conto della natura del servizio, della fascia di età dei suoi destinatari e di ogni altro elemento rilevante ai fini della soddisfazione degli ospiti;

-con continuità, tenendo conto del funzionamento a ciclo continuo, 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno (festività incluse) della struttura;

-con operatori professionalmente formati e qualificati secondo piani di lavoro e turni di servizio degli operatori idonei a garantire la qualità del servizio nell'arco dell'intera giornata, tenendo conto dei diversi livelli di intensità dei bisogni degli ospiti;

l'attuazione delle misure preventive e di autocontrollo per la gestione della sicurezza - in sinergia con i diversi soggetti che operano nella struttura - attraverso un efficace coordinamento tecnico, che consenta un buon livello di integrazione operativa interna - in conformità alle norme internazionali sui Sistemi di Gestione della Qualità;

-con flessibilità organizzativa, tenendo conto della configurazione della struttura e della suddivisione interna degli spazi ed ambienti;

Il Concessionario è obbligato a fornire all'Ente concedente ed agli organismi di controllo e di vigilanza tutte le informazioni richieste riguardanti l'organizzazione tecnica del servizio:

-requisiti e competenze professionali del personale standard giornalieri di assistenza per ospite; turnazioni e piani di lavoro;

-strumenti di autocontrollo per la sicurezza igienica e per la gestione dell'emergenza;

-ogni altra informazione ritenuta utile.

Per le finalità indicate nel presente articolo, l'Ente potrà utilizzare ogni strumento di verifica ritenuto opportuno ai fini del controllo di qualità delle prestazioni fornite, fra i quali:

a) ispezioni e sopralluoghi (anche con il supporto di consulenti esterni);

b) esame e verifica di documenti;

c) interviste e questionari agli utenti del servizio ed ai loro familiari per verificare il livello di gradimento e di soddisfazione;

d) verifiche di qualità commissionate anche ad esperti esterni.

Per le finalità indicate nel presente articolo, il Concessionario deve mettere a disposizione dell'Ente e degli organi di vigilanza ogni documentazione ritenuta utile.

Il Concessionario deve accettare espressamente, senza alcuna riserva, condizione od eccezione, tutte le forme di controllo e di informazione all'utenza previste dal presente articolo.

A tal uopo il Concedente si riserva di individuare ulteriore personale (oltre al RUP) preposto alla verifica e controllo della qualità del servizio erogato dal Concessionario.

E' espressamente riconosciuto all'Ente il diritto di verificare, in qualsiasi momento, il possesso da parte del personale dei requisiti e delle competenze professionali necessarie per la buona qualità del servizio e di ottenere la sostituzione degli operatori ritenuti non idonei.

Saranno inoltre considerati non idonei gli operatori:

-che non abbiano mantenuto la riservatezza su fatti e circostanze di cui siano venuti a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti;

non abbiano mantenuto un contegno decoroso, irreprensibile, riservato, corretto e disponibile alle collaborazioni con gli altri operatori, e soprattutto nei riguardi dell'utenza (Ospiti e/o loro familiari);

-che abbiano contribuito con il loro comportamento a creare situazioni di dipendenza o disagio da parte dell'utenza;

-che non abbiano improntato il proprio comportamento secondo principi di correttezza, e non abbiano provveduto all'adozione di tutte quelle cure, cautele ed accorgimenti atti ad assicurare la salvaguardia ed il rispetto della dignità personale dell'anziano ospite.

- c) mantenere i locali, gli impianti e le attrezzature in perfetto stato di efficienza e conservazione, oltre che ben puliti ed in condizioni decorose;
- d) rispettare la destinazione d'uso di tutti gli spazi e gli ambienti oggetto del presente capitolato, stabilita dall'Amministrazione Comunale: eventuali variazioni dovranno essere concordate dalle parti;
- e) adottare, nell'esecuzione del servizio, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità delle persone addette al servizio e comunque dei terzi;
- f) gestire la struttura nella sua interezza, esonerando il Comune da qualunque adempimento diverso da quanto previsto nel presente capitolato d'onere e facendosi carico di ogni spesa connessa alla gestione;
- g) gestire la struttura nel pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale di riferimento;
- h) assicurare il rispetto rigoroso per i dipendenti delle norme contrattuali in materia;
- i) adottare un regolamento interno, da sottoporre alla approvazione dell'Ente Concedente, che implementi quello base e che sia teso a disciplinare il funzionamento e l'organizzazione della vita comunitaria e delle attività connesse, che descriva in particolare l'organizzazione del personale con la specifica indicazione degli orari di lavoro, dei turni e delle responsabilità;
- j) Osservare scrupolosamente, oltre le regole e obblighi previsti nel presente capitolato, anche quelle regole e obblighi autoassunti con la presentazione del progetto migliorativo proposto.
- L'inosservanza degli obblighi, delle regole organizzative e delle modalità esecutive del servizio, così come definite nel progetto migliorativo, potrà comportare, nei casi più gravi o di comprovata recidiva, l'applicazione delle previste penalità, fino alla risoluzione del contratto;
- k) Adottare la Carta dei servizi finale, secondo le modalità previste dalla legge e a darne adeguata pubblicità agli utenti. La Carta dei servizi dovrà assicurare l'informazione e la partecipazione degli utenti e la trasparenza nell'erogazione dei servizi;
- l) Il Concessionario dovrà svolgere il servizio con impegno, serietà, professionalità e riservatezza.
- m) Il Concessionario e il personale hanno l'obbligo di rispettare scrupolosamente la riservatezza su fatti e circostanze riguardanti il servizio e di garantire quindi la privacy verso l'esterno sugli utenti e su tutto quanto concerne l'espletamento dello stesso restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale;
- n) Il Concessionario dovrà assicurare il costante monitoraggio dei casi seguiti, con l'osservazione periodica e sistematica anche al fine di rilevare l'insorgenza di nuovi bisogni sotto il profilo dello stato fisico, familiare e sociale, così da poter segnalare prontamente l'evento e consentire, se opportuno, l'attivazione di altri servizi e l'intervento di altri operatori. In particolar modo deve:
- usare nell'effettuazione dei servizi la massima diligenza, correttezza e riservatezza;
- sollevare l'Amministrazione Comunale da qualsiasi azione e responsabilità che possano esserle intentate da terzi, sia per mancato adempimento degli obblighi contrattuali sia per trascuratezza o colpa nell'adempimento dei medesimi;
- segnalare, immediatamente, all'Amministrazione Comunale tutte le circostanze ed i fatti che, rilevati nell'espletamento dei servizi, possano obiettivamente pregiudicarne o impedirne il regolare adempimento;
- p) assicurare quotidianamente la presenza, per tutta la durata dell'appalto, di personale in numero non inferiore a quanto previsto dal presente capitolato e dalla normativa vigente nella regione Sicilia e di provvedere alla sostituzione immediata del personale assente;
- q) non è ammessa alcuna giustificazione per la carenza di personale in servizio, rimanendo stabilito che il concessionario deve comunque provvedere all'effettuazione dei servizi descritti nel presente capitolato;
- r) adottare i provvedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità del personale addetto ai servizi e dei terzi, nel rispetto delle leggi vigenti;
- s) Il soggetto concessionario è obbligato a garantire un uso corretto e diligente dell'intera dotazione concessa in uso dal Comune ed un utilizzo della medesima esclusivamente per il servizio oggetto di concessione nel rispetto di quanto stabilito dal presente Capitolato;
- t) Il mancato rispetto di quanto precede comporterà, previa contestazione, la decadenza della concessione;
- u) In caso di deterioramento dell'immobile o dell'altro materiale avuto in concessione, imputabili a dolo o a colpa del concessionario, esso è tenuto al risarcimento del danno o, ove possibile, a sostituirlo nella medesima qualità, forma, sostanza e colore, a totale sua cura e spese. La manutenzione ordinaria dell'immobile dovrà essere effettuata nel rispetto della regola d'arte e comunque sulla base di un programma di manutenzione periodica che dovrà essere portato preventivamente a conoscenza del concedente.
- Tutti gli interventi effettuati a titolo di manutenzione resteranno acquisiti gratuitamente, e senza diritto per il concessionario ad indennità alcuna, al patrimonio del concedente, alla scadenza del rapporto concessorio, anche nel caso in cui questo avvenga per qualsiasi motivo anticipatamente.

espressamente autorizzato, per iscritto, dall'Amministrazione Comunale. Gli immobili e le cose concesse in uso al concessionario rimangono di assoluta proprietà del Comune e non potranno in nessun modo essere soggette a sequestri o pignoramenti effettuati a carico del concessionario.

Art. 14 - Prestazioni - corrispettivi e tariffe

Tutti i servizi descritti nel presente capitolato, compresi la gestione e la manutenzione, verranno svolti a cura e spese del concessionario, mediante la propria organizzazione ed a suo rischio, con propri capitali, ulteriori mezzi tecnici e personale.

La controprestazione del concessionario è costituita dal diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio dato in concessione.

Come contropartita delle prestazioni rese agli utenti, individuati ai sensi del regolamento di funzionamento della struttura sociale, il concessionario incamererà direttamente i proventi derivanti dalle rette versate dagli utenti ospiti della casa di riposo e quelle corrisposte dal Comune concedente per la eventuale compartecipazione degli utenti residenti nel comune di Partinico.

Il concessionario con i corrispettivi così determinati si intende compensato di qualsiasi suo avere o pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi o connesso o conseguente al servizio medesimo, senza alcun diritto a ulteriori e nuovi o maggiori compensi.

PARTE II - SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI

Art. 16 - Ruoli professionali e le relative competenze- Personale utilizzato

Il Concessionario per l'espletamento del servizio di gestione della struttura residenziale per anziani e dei servizi annessi dovrà obbligarsi a garantire agli utenti assistenza specializzata e generica obbligandosi ad impiegare personale in possesso dei requisiti professionali previsti dalle vigenti normative in materia di gestione di servizi residenziali e delle qualifiche riconosciute dalla Regione Sicilia e dalla legislazione nazionale vigente. L'organico da impiegare nel servizio, i turni di lavoro dovranno essere commisurati al numero degli utenti rispettando quanto stabilito dalle norme vigenti, dai contratti collettivi nazionali, dal regolamento di funzionamento della struttura sociale.

La Ditta Concessionaria, prima della stipula del contratto e comunque inderogabilmente prima dell'inizio del servizio, è tenuta a trasmettere:

1- *l'elenco nominativo del personale;*

2- curriculum formativo-professionale, degli operatori incaricati dell'espletamento dei servizi oggetto di concessione, sottoscritti dal legale rappresentante e dagli stessi operatori.

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente a salvaguardia dei posti di lavoro e delle professionalità acquisite, come previsto dall'**art.50 del D.lgs n. 50\2016**, garantendo l'applicazione dei contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.lgs n. 81\2015.

Art. 17 - Coordinamento

L'attività degli operatori deve essere organizzata e coordinata in modo tale da non comportare carenze nei servizi diurni e notturni, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente; pertanto il servizio di assistenza agli ospiti deve essere garantito 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana festivi compresi e deve essere, inoltre, garantita in qualsiasi momento la presenza di personale.

Il datore di lavoro, attraverso la richiesta del certificato penale in sede di assunzione, deve verificare che il personale, dipendente e non, non abbia precedenti penali riferibili a reati contro la persona.

Il personale dovrà mantenere durante il servizio, in ogni situazione, un comportamento deontologicamente corretto ed in ogni caso un contegno dignitoso e rispettoso nei confronti degli ospiti e non, dei colleghi di lavoro, dell'amministrazione e dei visitatori.

Il personale, inoltre, deve essere dal punto di vista psico-fisico idoneo all'espletamento di tutti i servizi descritti

PARTE IV SERVIZIO RISTORAZIONE

Art. 22 - Servizio Mensa

L'aggiudicatario è tenuto a garantire, di norma, in base alle effettive esigenze degli utenti accolti presso la Struttura e nel rispetto di quanto specificamente previsto nel presente Capitolato d'oneri:

a) la preparazione, fornitura e somministrazione di:

- prima colazione
- pranzo
- cena
- eventuali merende su richiesta degli utenti.

b) la fornitura di generi alimentari.

La somministrazione dei pasti comporta lo svolgimento quotidiano delle seguenti prestazioni:

- apparecchiature dei posti a tavola;
- distribuzione delle pietanze utilizzando le apposite stoviglie; pulizia delle attrezzature e degli ambienti;
- lavaggio e rigoverno stoviglie.

Il menù giornaliero sarà determinato secondo una tabella dietetica predisposta dal concessionario

Le derrate alimentari fornite e utilizzate devono, se possibile, prevedere i seguenti elementi:

- utilizzare la frutta di stagione, prodotti non surgelati,
- avere la denominazione di vendita secondo quanto stabilito dalla legge e dai regolamenti;
- avere una corretta etichettatura facilmente leggibile, secondo quanto stabilito dalle norme vigenti (elenco degli ingredienti in ordine decrescente, quantitativo netto, data di produzione e di confezionamento per gli alimenti per i quali è previsto, data di scadenza, modalità di conservazione e di utilizzazione, istruzioni per l'uso, luogo di origine e di provenienza con nome o ragione sociale del fabbricante o confezionatore con indirizzo completo);
- possedere imballaggi integri e idonei senza alcun segno di deterioramento;
- per i surgelati non sono ammessi prodotti che abbiano subito uno scongelamento anche parziale.

Tutti gli ospiti hanno diritto ad eguale trattamento per il vitto. Eventuali trattamenti speciali, per motivi di salute, debbono essere prescritti dal medico di fiducia e devono essere assicurati senza costi aggiuntivi a carico dell'utente.

La somministrazione dei pasti deve avvenire immediatamente e successivamente alla loro produzione, preparazione e confezionamento. La consumazione dei pasti avverrà nella sala da pranzo, sarà consumato in camera in caso di infermità o altro giustificato motivo previa autorizzazione del responsabile.

Il personale impiegato deve essere in possesso delle idonee qualifiche e di tutto quanto previsto dalla normativa vigente.

PARTE V - SERVIZIO PULIZIA LOCALI

Art. 23 Oggetto

Per assicurare un alto grado di igiene ambientale e per abbattere i rischi di infezioni, nonché per garantire un corretto mantenimento dell'estetica dei luoghi, sono previsti i seguenti interventi:

- a. la pulizia con frequenza giornaliera dal lunedì alla domenica, compresi i festivi, per i seguenti locali: camere da letto, servizi igienici, ingressi, parti comuni, scale, soggiorni, cucina;
- b. Operazioni da eseguirsi con modalità e tempi rispondenti a garantire il massimo rispetto delle norme igieniche;
- c. sanificazione cucina e servizi igienici (piastrelle, pavimenti, arredi esterni, sanitari, ecc).
- d. pulizia corpi riscaldanti e climatizzatori(specialmente i filtri)
- e. disinfezione pavimenti;
- f. lavaggio vetri, telai, infissi, davanzali;
- g. pulizie a fondo delle camere;
- h. spolveratura ad umido di griglie di aspirazione, contro soffittature e apparecchi di illuminazione;
- i. aspirazione polvere poltrone in tessuto, divani, sedie;
- l. pulizia straordinaria, con lavaggio e sanificazione, di poltrone, divani e tendaggi;
- m. interventi di disinfestazione.

PARTE VII- SERVIZIO MANUTENZIONE

Art. 25 – Oggetto del servizio

L'Aggiudicatario si impegna a custodire ed a mantenere in buono stato ed efficienti, con interventi di manutenzione ordinaria, l'immobile e i beni ad esso concessi in uso, ad utilizzare gli stessi per il servizio di cui alla concessione e a consegnare detti beni al Comune alla scadenza o comunque alla revoca del contratto, in buone condizioni (compatibili con la normale usura), assicurando la manutenzione ordinaria dell'immobile e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni mobili e attrezzature concesse in uso e presenti nella struttura all'atto della consegna della stessa al concessionario.

E' fatto divieto al Concessionario di apportare modifiche, sostituzioni o trasformazioni degli arredi, degli elettrodomestici e delle attrezzature senza avere acquisito preventivamente l'autorizzazione a procedere da parte dell'Amministrazione Comunale. Al termine della concessione il Gestore deve redigere un inventario in contraddittorio con il Concedente, di tutti gli arredi e le attrezzature della struttura con l'indicazione dello stato di conservazione e di funzionamento dei medesimi. Deve altresì assumersi gli oneri per ripristinare quei presidi eventualmente mancanti o danneggiati.

PARTE VIII – NORME FINALI

Art. 26- Coperture assicurative

L'Amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità civile per qualsiasi evento dannoso che possa accadere al personale della ditta, a terzi e agli ospiti della struttura. Il concessionario si impegna, altresì, a tenere indenne il Comune da qualsiasi richiesta che, a qualunque titolo, sia avanzata nei propri confronti da soggetti terzi, in relazione alla condizione dei locali, dell'attività e all'esecuzione dei servizi di cui al presente capitolato.

Il concessionario si impegna a garantire che i servizi saranno espletati in modo da non arrecare danni, molestie o disturbo all'ambiente e o a terzi.

Il concessionario deve stipulare con primaria compagnia assicuratrice, le seguenti coperture assicurative e consegnarle in sede di stipula del contratto:

Polizza assicurativa a copertura di eventuali danni a carico dei beni oggetto dell'affidamento, dovuti ad incendio, furto, vandalismo, ecc. il cui massimo dovrà essere di € 2.000.000,00; - **Polizza RCT/O** a garanzia della propria responsabilità civile sia verso terzi RCT) che verso gli eventuali prestatori d'opera dipendenti (RCO), avente per oggetto la copertura delle responsabilità derivanti da ogni attività prevista dal contratto, anche se gestita da terzi, ed aventi le seguenti prestazioni minime:

RCT: massimale unico per sinistro di € 1.000.000,00. Nel novero dei terzi devono essere inclusi gli utenti con le seguenti garanzie:

Responsabilità civile per cose consegnate (articoli 1783, 1784, 1785, 1785 bis, 1785 ter, 1785 quater, 1785 quinquies, 1786 del C.C.).

Danni alle cose di terzi trovatisi nell'ambito di esecuzione delle attività; Danni a terzi (cose o persone) da incendio dell'assicurato e/o di terzi; Responsabilità personale dei dipendenti compresi i lavoratori interinali; Somministrazione di cibi e bevande;

Attività di manutenzione.

RCO: massimale per sinistro € 1.000.000,00 con il limite di € 500.000,00 per ogni dipendente infortunato.

Art. 27 - Consegna della struttura e avvio dei servizi offerti

Il concessionario prende in consegna la Casa di Riposo previa verbalizzazione dello stato di consistenza del medesimo alla presenza di un funzionario del Settore Tecnico comunale e del Settore Servizi alla Persona, redigendo apposito verbale, a cui va allegata una planimetria dei locali.

della struttura previste nel presente capitolato, anche al fine di irrogare, nel caso in cui verificasse delle malcuranze, le adeguate sanzioni, ivi compreso il diritto di far realizzare le parti mancanti a carico e spese esclusive del concessionario. Il concessionario è tenuto a collaborare ai fini dell'effettuazione degli interventi da parte del comune e degli accertamenti che verranno disposti e ad esibire la documentazione che gli verrà richiesta.

5. Il comune esercita inoltre la vigilanza e verifica periodica dei requisiti sulla struttura sociale. Sarà compito del concessionario verificare periodicamente, i requisiti, le certificazioni e le autorizzazioni necessarie al mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento ed all'esercizio dell'attività.

Il concessionario si impegna a trasmettere al Comune entro il 31 dicembre di ciascun anno, una relazione, sottoscritta dal Responsabile della Struttura, contenente:

- una descrizione dei servizi erogati e della conduzione complessiva della struttura;
- una descrizione dei lavori di manutenzione ordinaria eseguiti nonché i controlli e verifiche di tutti – gli impianti presenti nella struttura, dello stato dei locali, degli arredi e attrezzature;
- un rendiconto delle spese sostenute nell'anno di riferimento per interventi di manutenzione ordinaria, investimento, adeguamento e miglioramento.

Art. 31 - Spese contrattuali

Tutte le spese di contratto, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria e dipendente, sono a carico della ditta aggiudicataria. La convenzione di Concessione verrà stipulata in forma pubblica amministrativa. L'importo contrattuale è pari all'importo del canone concessorio che l'aggiudicatario dovrà pagare in rate semestrali anticipate. La stipulazione della convenzione deve aver luogo nel termine indicato nella lettera di aggiudicazione. L'aggiudicazione non si intende definitiva sino a quando non saranno redatti i dovuti atti amministrativi.

Art. 32 - Rispetto delle norme contrattuali

L'aggiudicatario si impegna a rispettare per il personale impiegato nell'attività tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare si impegna ad applicare le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi di lavoro vigenti ovvero dalle norme di legge in materia di collaborazioni coordinate e continuative e/o altre forme di assunzioni cosiddette flessibili previste dalle leggi vigenti nel tempo. Al fine di evitare abusi e/o disparità di trattamento, si stabilisce che il compenso lordo a favore del lavoratore in regime di collaborazione, da assoggettare a contribuzione previdenziale e assistenziale, non potrà comunque essere inferiore all'equivalente compenso previsto per i lavoratori subordinati in applicazione del CCNL di settore. L'eventuale risparmio del datore di lavoro dovrà essere riferito esclusivamente all'ammontare dei contributi previdenziali, assistenziali, assicurativi ecc da versare ai competenti enti statali di previdenza ed assistenza. Il concessionario è tenuto, inoltre, all'osservanza ed applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del personale impiegato.

Il concessionario e il personale in servizio dovranno mantenere un contegno rigoroso e corretto. Il concessionario si impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire gli operatori che non osservino una condotta responsabile.

Art. 33 - Rispetto delle norme sulla sicurezza

Il Concessionario si impegna ad approntare e presentare al Comune di Partinico concedente, il piano delle misure per la sicurezza e la salute dei lavoratori, come stabilito dal D. Lgs 81/2008 e s.m.i.

I mezzi, le attrezzature impiegate e il relativo modo di impiego dovranno essere conformi a tutte le normative di sicurezza vigenti. L'aggiudicatario si impegna a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e di protezione per i rischi sul lavoro che potrebbero incidere sull'attività lavorativa.

Art. 34 - Penali

Per l'inosservanza degli obblighi e adempimenti del presente disciplinare, accertati dagli uffici del Comune, salvo che non costituiscano presupposto per l'adozione di provvedimenti di più grave natura, sono stabilite le seguenti penalità:

- gestione delle strutture ovvero sia prevista l'interdizione dall'esercizio della professione o dell'arte;
- utilizzo dell'immobile per finalità diverse dal servizio al quale è finalizzato;
- mancata attuazione degli interventi nei tempi e nei modi previsti dalla proposta gestionale, nonché da altri obblighi assunti con la stessa e costituenti elementi di valutazione dell'offerta;

L'Amministrazione comunale, previa diffida, ha facoltà di recedere dal contratto nei seguenti casi:

-incapacità manifesta del concessionario nella gestione del servizio; gravi motivi di ordine igienico o di ordine pubblico;

-sub concessione della gestione;

-per ogni altro fatto o condizione considerati dalla legge limitativi od impeditivi alla gestione di servizi pubblici.

Nessun indennizzo o risarcimento è corrisposto al concessionario in caso di recesso dello stesso, risoluzione del contratto o revoca della concessione.

Qualora venga riscontrato l'insorgere di una delle cause di cui sopra, l'Amministrazione Comunale procederà a far notificare, secondo le procedure di legge, le contestazioni a carico del Gestore con l'invito a produrre, mediante lettera raccomandata A/R, le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 giorni dalla data della notifica.

Nel caso di risoluzione della convenzione per i casi previsti dal presente articolo, il Gestore incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l'interruzione del servizio e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

Nulla potrà essere richiesto come risarcimento per le migliorie realizzate dal concessionario.

Il Gestore può richiedere la risoluzione del contratto in caso d'impossibilità ad eseguirne le prescrizioni in conseguenza di cause non imputabili alla stessa ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del C.C.

Art. 36 - Responsabilità

Il Comune di Partinico viene esonerato da ogni qualsiasi responsabilità in merito a danni alle persone e alle cose, causati dal personale del soggetto gestore, nell'espletamento del proprio lavoro, restano a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento.

Il concessionario solleva il Comune da qualunque azione che possa essergli intentata da terzi o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali e per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi.

Il Concessionario dovrà stipulare con oneri a proprio carico le polizze assicurative previste al precedente art. 31 del presente capitolato e trasmetterne copia agli uffici competenti del Comune.

Art. 37 - Riservatezza

Il concessionario si impegna ad osservare la piena riservatezza su nominativi, informazioni, documenti, conoscenze o altri elementi eventualmente forniti dalla Pubblica Amministrazione.

Art. 38 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali, forniti e raccolti in occasione del presente procedimento di affidamento, saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato, è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea.

In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.lgs 196/2003.

2. Il soggetto che verrà individuato a seguito della procedura di affidamento si impegna a trattare i dati personali nel rispetto di quanto previsto dal D.lgs 196/03 e assumerà la qualità di "Responsabile" delle operazioni di trattamento di dati personali effettuate nell'ambito dei servizi oggetto di affidamento o concessione e nominerà gli incaricati del trattamento dei dati ai sensi del D.lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati dovrà avvenire limitatamente al periodo di espletamento della concessione/ servizio e solo per le finalità del medesimo, con divieto di comunicazione a terzi e di

